

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2766**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori COVIELLO, CAMBURSANO, DETTORI,  
LIGUORI, CASTELLANI e SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2004**

---

Agevolazioni fiscali in favore della zona della Val d’Agri-  
Sauro-Camastra, in Basilicata, interessata alle estrazioni  
petrolifere

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende proporre misure agevolative per le popolazioni e le attività produttive di un'area, la Val d'Agri in Basilicata, dove insiste il più grande bacino petrolifero europeo su terraferma, con un'estrazione giornaliera di 110.000 barili, a cui si aggiungeranno altri 50.000 barili di prossima estrazione nell'adiacente Valle del Sauro (Tempa Rossa di Corleto Perticara).

Dai pozzi della Val d'Agri e del Sauro deriva il 50 per cento della produzione petrolifera nazionale. La dimensione del bacino ha creato un vasto dibattito tra l'opinione di coloro che vedevano nello sfruttamento del petrolio l'avvio di un processo di sviluppo e l'idea degli ambientalisti che ne contestavano l'estrazione per il rischio di degrado ambientale dell'area in cui è prevista l'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino lucano in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

La regione Basilicata e le comunità interessate, a differenza di quanto accaduto in altre aree del Paese, hanno dato il consenso all'estrazione, in questo incoraggiate dalle istituzioni nazionali che si erano impegnate ad adottare le politiche di sviluppo e di sostegno connesse all'utilizzo della risorsa.

Sin d'ora l'accordo di programma del 19 aprile 2001 tra lo Stato e la regione Basilicata non ha creato consistenti effetti economici; nè ha creato dinamismo produttivo l'intesa tra la regione e l'Azienda generale italiana petroli (AGIP) che pure aveva assunto l'impegno di coinvolgere la forza lavoro e le unità produttive locali nelle attività; nè sono valse i progetti dell'AGIP destinati ad attivare gli interventi di riqualificazione

necessari alla tutela dell'ambiente e del territorio.

A distanza di molti anni dal ritrovamento petrolifero e dall'avvio della coltivazione delle risorse non si sono registrati consistenti progressi produttivi, economici e sociali.

L'area rimane un territorio in ritardo di sviluppo, zona di emigrazione e di elevata disoccupazione, soprattutto giovanile.

Si sta diffondendo nella popolazione un forte sentimento di contrarietà all'utilizzazione dei giacimenti petroliferi. Comitati di cittadini non hanno mancato di manifestare il loro dissenso ed il loro disagio perchè dal rinvenimento di una risorsa dalle elevate potenzialità economiche non è derivato un corrispondente beneficio per le comunità locali. Si aggiunga, poi, la circostanza che le attività di estrazione, se non coniugate con interventi di riqualificazione volti a ridurre i rischi di inquinamento visivo ed ambientale, concorrono al degrado dell'area che è interessata da una emergente attività turistica per la presenza di significative risorse ambientali e archeologiche.

Con il presente disegno di legge si intende dare una nuova risposta alle esigenze delle popolazioni interessate dalle problematiche sopra evidenziate, prevedendo un regime agevolato di accise con riferimento alle utilizzazioni civili ed industriali degli olii minerali.

La soluzione di istituire una zona interessata ad agevolazioni fiscali connesse all'estrazione di olii minerali, con le caratteristiche ed i limiti prima indicati, è preferibile rispetto ad altre proposte, quali quelle tendenti ad istituire una vera e propria zona franca, considerati i vincoli comunitari che in passato ne hanno impedito la costituzione.

Nei fatti, l'opportunità di tali agevolazioni fiscali trae spunto sia dalla necessità di prevedere una forma di compensazione in favore delle popolazioni interessate, sia dall'esigenza di attivare processi produttivi legati alla risorsa petrolifera a tutto vantaggio dei cittadini della Val d'Agri, Sauro, Camastra e delle imprese che ivi operano.

Si ricorda, inoltre, che non ha ancora trovato seguito una disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2001 che, nel medesimo spirito del disegno di legge in esame, riconosceva una compartecipazione al gettito erariale delle accise a favore degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti soggetti ai suddetti tributi.

Infatti, il comma 1 dell'articolo 113 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) aveva stabilito, con norma di natura programmatica, che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Governo definisse, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti soggetti ai suddetti tributi, adottando le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza. L'entità delle compartecipazioni (comma 2) veniva «commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale». Infine, il comma 3 precisava che le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni erano «utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio».

È noto ai proponenti che nel settore delle agevolazioni fiscali sussistono precisi vincoli a livello comunitario i quali vengono puntualmente richiamati quali condizioni di efficacia delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

La recente direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, opera una complessiva riforma della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

La direttiva è entrata in vigore dal 31 ottobre 2003 e stabilisce i livelli minimi di tassazione su vari prodotti applicabili dagli Stati membri, che sono stati chiamati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi entro il 31 dicembre 2003.

La direttiva riconosce la possibilità di ottenere deroghe specifiche ed è previsto un periodo transitorio durante il quale i Paesi potranno adeguare i livelli di tassazione interna a quella europea. Inoltre, deroghe specifiche fino al 1° gennaio 2007 possono essere riconosciute agli Stati che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di imposizione.

La direttiva consente agli Stati membri di continuare ad applicare, in deroga alle sue disposizioni, le riduzioni e le agevolazioni attualmente in vigore: nel caso dell'Italia quelle previste a fini ambientali per il biodiesel, le emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile, il metano impiegato come carburante e gli oli usati reimpiegati come combustibili, nonché alcuni regimi di favore a carattere territoriale, previsti per i consumi nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Gorizia, Udine e Trieste.

Tuttavia l'articolo 19 della citata direttiva stabilisce che il Consiglio «può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche». Lo Stato membro che intenda adottare un provvedimento di questo tipo ne deve dare comunicazione alla Commissione, fornendo, inoltre, tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione esaminerà la richiesta, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanità, di energia e di tra-

sporti. L'autorizzazione può essere accordata per un periodo massimo di sei anni, con possibilità di rinnovo.

Nell'articolo 1 del disegno di legge, al comma 1, si indicano le misure agevolative individuate nella riduzione delle accise sugli olii minerali utilizzati come carburante o come combustibile sia per usi civili che per quelli industriali; nello stesso comma si individuano i comuni che potranno beneficiare della riduzione, facendo riferimento alla Tabella A della legge della regione Basilicata 3 aprile 1995, n.40, che delimita l'area dei

giacimenti petroliferi in Val d'Agri e nel Sauro-Camastra.

Al comma 2 dello stesso articolo 1 si fa riferimento all'applicazione dell'agevolazione alla sola quota di accisa di spettanza dello Stato.

Il terzo comma, richiamando la direttiva comunitarie in materia, subordina l'operatività di questa normativa all'autorizzazione delle autorità comunitarie.

All'articolo 2 si prevede la clausola di copertura finanziaria delle misure previste nel disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Misure agevolative in materia di accisa per lo sviluppo della Val d'Agri-Sauro)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al completamento delle operazioni di estrazione petrolifera, ferme restando le misure agevolative già previste alla medesima data, le aliquote delle accise sugli olii minerali utilizzati come carburante o come combustibile per gli usi civili ed industriali nei comuni rientranti nel comprensorio della Val d'Agri, di cui alla Tabella A allegata alla legge della regione Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, sono ridotte del 70 per cento.

2. La riduzione di cui al comma 1 concerne la sola quota di accisa di spettanza erariale.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione delle autorità comunitarie, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



